## COMUNICATO DEL DIPARTIMENTO DELLA **FUNZIONE PUBBLICA**

27 marzo 2020

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Fermo restando che "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti e che, anche sulla base di motivate istanze degli interessati", di seguito si riportano tutti i termini dei procedimenti amministrativi in capo al Dipartimento per la funzione pubblica interessati dalla disposizione.

È sospeso il termine previsto dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per la risposta alle comunicazioni presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità del personale.

Sono altresì sospesi i termini di comunicazione previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di incarichi e dall'articolo 60 in materia di controllo del costo del lavoro del medesimo decreto legislativo.

Sono sospesi i termini per la certificazione dei contratti integrativi di cui all'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del 2001, nonché i termini per i preventivi assensi per i distacchi del personale ad ordinamento pubblicistico.

E sospeso il termine di quindici giorni previsto dall'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la risposta obbligatoria delle amministrazioni interessate rispetto ai chiarimenti e ai riscontri richiesti dall'Ispettorato al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni. Si ritiene di escludere dalla sospensione, in via interpretativa, i termini relativi a segnalazioni attivate con riferimento all'attuale situazione di emergenza sanitaria.

Rispetto al sistema di banche dati Perla PA, il termine del 31 marzo 2020 è prorogato al 31 maggio 2020 per l'invio da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni e dei dati previsti da GEDAP e Permessi ex lege 104/92, ovvero:

- a) delle informazioni relative ai dipendenti che, nell'anno 2019, hanno fruito di permessi, aspettative e distacchi sindacali nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive:
- b) dei dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi per l'assistenza a persone disabili o per sé stessi (se disabili), secondo quanto previsto dall'art. 33 della

pubblico del 5 aprile 2019).

legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall'art. 24 della legge n. 183 del 2010.

Sono sospesi i termini relativi ai soccorsi istruttori, ai preavvisi di rigetto e di cancellazione relativi alla gestione dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui al DM 2 dicembre 2016. Sono sospesi i termini relativi ai soccorsi istruttori, alle richieste di invio di documenti/certificazioni propedeutici alla sottoscrizione della convenzioni per il finanziamento dei progetti sperimentali in materia di innovazione sociale (Avviso

Sono sospesi i termini di cui alla direttiva 2/2019 recante "misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche" per la compilazione e l'invio degli allegati n. 1 e 2 alla direttiva (Relazioni CUG).